

## LE RAGIONI DEL NO ALL'ARRETRAMENTO COSTITUZIONALE

Quali sono le ragioni della nostra critica alla Costituzione quale è stata riscritta dal governo, voluta da Renzi e propagandata dalla Boschi?

Innanzitutto il metodo. La Costituzione non è un regolamento di condominio, non è una legge ordinaria, è qualcosa che si pone al confine tra la storia e il diritto; nella Costituzione entra il senso delle vicende storiche del Paese. La Costituzione del '48 è l'espressione di una vicenda storica particolarmente dura per il nostro Paese. La Costituzione rappresenta ciò che unisce gli italiani e li trasforma in una comunità in cui tutti si possano riconoscere e in cui tutti possano riconoscere di avere un destino comune. Quindi la Costituzione non è frutto di un indirizzo politico di maggioranza, non può essere scritta da una fazione. In effetti la Costituzione fu approvata da un'Assemblea costituente eletta col metodo proporzionale, che rappresentava tutte le opzioni politico-culturali presenti nella società italiana; il lavoro di questo corpo costituzionale fu portato a termine con un'approvazione quasi all'unanimità; ci furono 453 voti su 515, quindi la stragrande maggioranza del popolo italiano approvò la Costituzione che adesso viene messa in questione.

L'attuale riforma è la più vasta, la più organica che sia stata mai proposta dal '48 ad oggi, se si fa eccezione della riforma di Berlusconi che non è mai diventata legge perché fu bocciata nel referendum del 2006; quindi giustamente il nostro documento dice che questo disegno di legge sostituisce la Costituzione italiana con un'altra. Essa interviene su oltre 40 articoli e modifica la forma di governo, la forma di Stato e il sistema delle autonomie; essendo una sostituzione è un lavoro quasi da assemblea costituente; invece questo lavoro è stato fatto da una minoranza rissosa che l'ha imposto, che non esprime la maggioranza del popolo italiano. Quindi la novità è che ci troviamo di fronte ad una Costituzione di minoranza che per giunta è stata fatta approvare con una serie di forzature da parte del governo sulla libertà dei parlamentari, forzature che si sono verificate in tanti modi per esempio con la sostituzione d'autorità di alcuni membri della commissione Affari costituzionali del Senato che avevano rivendicato la libertà di coscienza dei parlamentari di fronte al tema delle riforme costituzionali. Infatti si tratta di un tema che non può entrare nell'indirizzo politico di maggioranza e sul quale non si può porre la fiducia. In effetti il percorso di questo disegno di legge è stato un percorso simile a quello delle leggi sulle quali si pone la fiducia. Il governo ha esercitato una pressione fortissima sui parlamentari per "portare a casa" il risultato e questo si pone in aperta contraddizione con il metodo seguito dall'assemblea costituente. Ricordo che nel '47 Piero Calamandrei scriveva: "quando l'assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti; estraneo del pari dovrà rimanere il governo nella formulazione del progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente dalla libera determinazione dell'Assemblea sovrana". Qui ci troviamo di fronte ad un percorso completamente opposto, a un caso di faziosità della maggioranza che però non è maggioranza; essa è una minoranza perché sono state le leggi elettorali che con un trucco hanno trasformato una minoranza di voti espressa dal 25% circa del corpo elettorale in una maggioranza di seggi; la legge cosiddetta "Porcellum" è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale proprio per questo motivo, perché essa comportava una torsione inaccettabile della volontà espressa dal popolo sovrano al momento della trasformazione di questa volontà in seggi; perciò la Corte ha dichiarato incostituzionale la legge con la quale sono state elette queste Camere, proprio per il fatto che non rappresentano la volontà del popolo italiano. Ora questa minoranza che non rappresenta la volontà del popolo impone la sua Costituzione a tutti gli altri, con un atto di faziosità politica estremo che mette in crisi il concetto di Costituzione. Infatti la Costituzione dovrebbe unire mentre questa è una procedura che divide. Essa esprime la forza di una minoranza prepotente.

Ora andiamo al merito. La legge è intitolata così: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”- In pratica è quasi tutta la seconda parte che viene sostituita: solo non viene toccato il titolo IV sulla magistratura. Qual è il senso di questa riforma? Superare il bicameralismo? Ma la riforma non elimina il Senato, lo tiene in vita e lo trasforma relegandolo a funzioni secondarie; nello stesso tempo gli dà una natura ambigua perché si dice che il Senato rappresenta le istituzioni territoriali, e gli si dà, entro certi limiti, la competenza legislativa e anche una competenza di revisione costituzionale. Ora noi non siamo una repubblica federale quindi un organo che rappresenta le istituzioni territoriali con potere di revisione costituzionale è un’assurdità; ma è ancora più assurdo il metodo con cui quest’organo viene composto, perché si tratta di 74 consiglieri regionali e 21 sindaci che non sono eletti direttamente dal popolo ma vengono eletti dai consigli regionali. E qui il metodo di elezione è un rebus, perché l’articolo 57 al secondo comma dice che i senatori sono eletti dai consigli regionali mentre l’ultimo comma dice che “ i seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio”. Quindi non si capisce bene come verrebbero eletti.

Si è detto che bisogna superare il bicameralismo paritario perché comporterebbe un’incapacità delle istituzioni, una loro inefficienza, dal momento che tutte le leggi devono essere votate due volte. C’è uno studio del Senato che dice che i tempi medi di approvazione delle leggi di iniziativa governativa, che sono poi il 90 % delle leggi approvate dal Parlamento, è di 116 giorni, ossia poco più di tre mesi; non è un tempo lunghissimo ma di certo non c’è nessuna maggiore efficienza nel sistema che è stato ora inventato per la formazione delle leggi, anzi il sistema introdotto da questa riforma rende assolutamente confuse le fonti del diritto.

Ho letto qualche giorno fa che il sindaco di Pistoia, che è presidente nazionale della Lega delle autonomie, esalta la riforma dicendo tra l’altro che il vantaggio maggiore che ne deriva sarebbe la sicurezza del procedimento legislativo. Evidentemente la riforma Boschi-Renzi rende ciechi perché questo sindaco, evidentemente, non è riuscito a leggere la norma sulla formazione delle leggi che ha cambiato l’articolo 70 della Costituzione. L’articolo 70 della Costituzione vigente dice: “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”. Il nuovo articolo 70 è un libro di diverse pagine nel quale vengono indicati addirittura 10 procedimenti diversi per la formazione delle leggi (i costituzionalisti stanno discutendo su quanti siano esattamente). Non solo, ma si prevede anche che per risolvere le eventuali questioni di competenza, per capire se una legge è bicamerale o meno o con quale procedura monocamerale deve essere approvata, se con la procedura monocamerale 2, 3, 4, dovranno mettersi d’accordo i presidenti delle due Camere. Ma quando i presidenti non sono d’accordo, come si risolve questo problema? Se il governo fa un decreto “sblocca Italia” o una proposta di legge su una molteplicità di materie, quale procedura legislativa dovrà essere adottata, se per le diverse norme sono previste 4 o 5 procedure diverse? Basta questo per sfatare il mito della semplificazione del procedimento legislativo.

Un altro mito da sfatare è quello della valorizzazione delle autonomie territoriali. Ci sono diverse Regioni e presidenti di Regione che sostengono che la riforma valorizza le autonomie locali, tanto è vero che sarebbe stato fatto il Senato delle autonomie (che però continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica). Ma non si capisce come siano valorizzate le autonomie locali, quando viene revisionato il titolo V della Costituzione, cioè la parte che riguarda i poteri delle Regioni. Esso viene revisionato nel senso di un forte accentramento dello Stato centrale; la riforma accentra fortemente i poteri dello Stato, modificando la Costituzione vigente e sottraendo alle Regioni poteri importanti e soprattutto il controllo del territorio. Il governo del territorio viene sottratto alle Regioni e passa allo Stato; questo significa lo “sblocca Italia”, le norme sulle trivelle, il ponte sullo Stretto: sulle grandi opere e sulle grandi cose di questo tipo le Regioni non potranno dire assolutamente alcunché.

Per di più viene introdotta una clausola di supremazia dello Stato che è stata definita da alcuni giuristi “clausola vampiro” perché praticamente prevede che la legge dello Stato su proposta del governo debba intervenire su materie riservate alle Regioni “quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”. Cos’è l’interesse nazionale? Si tratta di un concetto talmente astratto per cui qualunque governo può intervenire in qualunque materia che questa riforma pur riserverebbe alle Regioni. Quindi le autonomie regionali escono fortemente ridimensionate e non c’è nessuna esaltazione delle autonomie regionali, anzi c’è un processo di centralizzazione.

La fiducia poi viene conferita dalla Camera dei deputati. Il Senato perde il rapporto di fiducia. Ho visto in TV uno sketch in cui si dice: “siamo diventati un Paese moderno perché con la riforma solo la Camera dei deputati darà la fiducia al Governo”. E’ una bella modernità che già avevamo dato che sotto lo Statuto albertino solo la Camera dei deputati dava la fiducia al governo. Un’altra cosa magnificata dai riformatori è il cosiddetto risparmio dei costi della politica. Non si capisce bene in che cosa consista, se la novità sta nel fatto che i senatori non prenderanno l’indennità come senatori, ma la prenderanno dalle istituzioni da cui sono espressi. Anche questa non è una novità perché l’articolo 50 dello Statuto albertino stabiliva che nessuna indennità poteva essere corrisposta ai deputati e ai senatori.

Dicono poi che la riforma aumenta i poteri dei cittadini; ma in realtà è stato aumentato da 50.000 a 150.000 il numero di firme necessario per la presentazione di una legge di iniziativa popolare. Non credo che questo stimoli la partecipazione. Inoltre per il referendum è previsto che il quorum per la sua validità si possa abbassare perché non sarebbe calcolato sugli aventi diritto ma sul numero dei votanti, a patto però che le firme dei proponenti arrivino non più a 500.000 ma fino a 800.000. Poi si dice che ci sarà uno statuto dei diritti dell’opposizione. Ma chi lo fa questo statuto, quando abbiamo una legge elettorale che dà la maggioranza ad un solo partito? In realtà queste garanzie dipendono dal governante di turno che le può dare o togliere alla minoranza a suo piacimento. Inoltre se si concentrano i poteri nella Camera dei deputati ci sono decisioni importanti come la dichiarazione dello stato di guerra che non saranno più bicamerali. Si pensi alle leggi che prevedono le missioni all’estero e che possono comportare il coinvolgimento dell’Italia in operazioni belliche; esse non saranno più bicamerali, ma sarà solo la Camera dei deputati a decidere. Ma nella Camera dei deputati la maggioranza sarà una minoranza in base alla legge *Italicum*, una minoranza basata su un solo partito; quindi la decisione suprema sulla pace e sulla guerra sarà un problema interno di partito, non sarà più un problema del Parlamento, sarà una fazione che prenderà queste decisioni così gravi.

L’influenza sugli organi di garanzia: eliminando completamente un ramo del Parlamento sarebbe stato necessario in qualche modo prevedere che l’altro ramo del Parlamento fosse più rappresentativo, perché non si può pretendere di concentrare i poteri in una Camera se non è rappresentativa. Forse per questo è stato lasciato in piedi un po’ di Senato. Intanto però la riforma accresce il potere del governo sulla Camera dei deputati e prevede addirittura che il governo si impadronisca dell’agenda dei lavori parlamentari attraverso il meccanismo delle leggi dichiarate di urgenza: si stabilisce che esse debbano essere approvate entro 70 giorni. Il governo quindi controllerà direttamente l’agenda, impadronendosi. Si eliminano i contropoteri previsti dall’ordinamento della Costituzione del ’48, si eliminano i contropoteri del Senato, ma non si rafforzano i contropoteri interni alla Camera dei deputati anzi decrescono; quindi in effetti la riforma segna un accentramento dei poteri nel governo, e quindi dei poteri dello Stato centrale nei confronti dei poteri territoriali. Essa segna un accentramento e un accrescimento del potere esecutivo nei confronti del Parlamento, rompe l’equilibrio dei poteri e questo inevitabilmente incide sugli organi di garanzia. In particolare la riforma incide sull’elezione del Presidente della Repubblica; è vero che è stato posto il limite minimo dei 3/5 per l’elezione, ma si tratta dei 3/5 dei presenti. E’ chiaro che nessun Presidente della Repubblica potrà essere eletto se non sarà di

gradimento della minoranza che per legge è divenuta maggioranza alla Camera. La riforma incide anche sulla composizione della Corte Costituzionale che ne esce indebolita. Ma ne esce indebolita la Costituzione nel suo complesso, perché sarà nelle mani di un Parlamento fortemente controllato dal governo che non avrà bisogno dell'appoggio della maggioranza degli elettori per governare ed imporre le sue scelte. Quindi ci troviamo di fronte ad una situazione di grave arretramento della qualità della democrazia ciò che può essere qualificato come un cambiamento, una demolizione dei valori della Repubblica e, come scrivono alcuni, come una sorta di trasformazione della Repubblica in un principato civile.